



*Banca Cesare Ponti*  
PRIVATE BANKING  
GRUPPO BANCA CARIGE

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA  
CLIENTELA AI SENSI DEL TITOLO VI DEL  
D.LGS. N. 385/1993 TRASPARENZA DELLE  
CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI  
CON I CLIENTI**

**GR1**

1/2

Condizioni valide da 01/10/2021

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cesare Ponti S.p.A. - Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. Centralino 0272277.1–fax 0272095792 - Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> – email : [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bceptmm - Iscritta all'Albo delle Banche - Codice ABI 3084 - soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Creditizi della Banca d'Italia – Codice ABI 6175 –Iscrizione Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07051880966 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Informazioni ai clienti:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 – sabato dalle 8.30 alle 14.30) – email: [internet.banking@bancaponti.it](mailto:internet.banking@bancaponti.it)

**Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito:** numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 – sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 042 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

**Rapporti con Azionisti Carige:** numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

## FIDEIUSSIONE ORDINARIA

(garanzia ricevuta dalla Banca)

#### CARATTERISTICHE

Con la stipula del contratto il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso la Banca (creditore), l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale derivante dalla linea di credito concessa dalla Banca al medesimo o a un soggetto allo stesso subentrante.

#### RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo, a semplice richiesta scritta da parte della Banca ed anche in caso di opposizione del debitore;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto a carico del fideiussore. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

##### Spese per richiesta fotocopie:

- € 9,00 per comunicazione periodica di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 consegnata con raccomandata (€ 1,00 per copie aggiuntive alla prima richiesta)
- € 5,00 per comunicazione periodica di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 consegnata allo sportello o con mail (€ 1,00 per copie aggiuntive alla prima richiesta)
- € 11,00 per altra documentazione consegnata con raccomandata (€ 2,50 per copie aggiuntive alla prima richiesta)
- € 7,50 per altra documentazione consegnata allo sportello o con mail (€ 2,50 per copie aggiuntive alla prima richiesta).

**Invio comunicazione periodica di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 385/1993 e relative disposizioni attuative: gratuito**



## CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

**DURATA** La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di preventiva escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti nei termini di cui all'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cfr. art. 6).

**RECESSO DEL FIDEIUSSORE** Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; in caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), egli rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 3 e 1).

**Termini e Modalità:**

il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca e si rende operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 3).

**Effetti:**

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 4).

**RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE** La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

## RECLAMI

I reclami vanno inoltrati a Banca Cesare Ponti S.p.A. - Ufficio Customer Care e Gestione Reclami presso Ufficio Reclami di Banca Carige S.p.A. - Via Cassa di Risparmio 15 - 16123 Genova; e-mail [reclami@bancaponti.it](mailto:reclami@bancaponti.it), posta certificata [reclami@pec.carige.it](mailto:reclami@pec.carige.it)), che risponde entro al massimo 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro BancarioFinanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sui siti [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e [www.gruppcarige.it](http://www.gruppcarige.it) o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

## LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

**Garante/Fideiussore** È la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

**Debitore principale** È la persona le cui obbligazioni nei confronti della banca sono garantite dal fideiussore.

**Importo massimo garantito** È la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

**Reviviscenza della garanzia** Qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati, la banca può rivolgersi al garante anche dopo il recesso dalla fideiussione.

**Solidarietà fra fideiussori** È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

**Regresso** È la facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, una volta che quest'ultimo abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.